



## COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

**Ordinanza sindacale n. 18 del 22/05/2020**

**OGGETTO: Orari di apertura attività produttive di cui D.L. 33 del 16 maggio 2020 e Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020.**

### IL SINDACO

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto del Comune;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", convertito con modificazioni con legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato ad eccezione dell'art. 3, c. 6 bis e dell'art. 4;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, "*Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*" ed in particolare l'art. 1 e art. 2 comma 1;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n. 125, ed in particolare l'art. 1 comma 1 che stabilisce che "*a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica*"; e comma 14 che dispone "*le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento*

*o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.”*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

**VISTO** il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 con la quale sono state individuate le attività economiche, commerciali e artigianali che saranno riavviate a partire dal 18 maggio 2020 e precisamente commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi), attività artigianali, servizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l'esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, agenzie di viaggio.

**CONSIDERATO** che con la medesima ordinanza è stato stabilito che le attività suddette devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche elaborate dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio e allegate alla ordinanza medesima;

**CONSIDERATO** altresì che l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041, espressamente demanda l'adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie, l'altro, anche delle attività commerciali, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto;

**VISTA** la propria precedente ordinanza n. 16 del 5/05/2020 con la quale venivano fissati gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali;

**TENUTO CONTO** che il progressivo ripristino di attività economiche e sociali comporta l'aumento del rischio di contagio conseguente all'aumento della presenza di persone nei luoghi di lavoro, nei luoghi accessibili al pubblico e, in particolare, nei luoghi chiusi ma accessibili alla collettività;

**CONSIDERATO** che l'evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l'efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo decremento e che, di conseguenza, è necessario compensare il rischio connesso alla maggiore circolazione di persone con appropriate misure di prevenzione e contenimento del contagio, specialmente negli ambienti a maggiore esposizione del rischio;

**VISTO** l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*”;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*”;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate, in particolar modo per tutte le attività commerciali che per loro natura possono costituire maggiore occasione di assembramento;

## **REVOCA**

La propria precedente ordinanza n. 16 del 5/05/2020 con effetto dal 22/05/2020

## **ORDINA**

Dal 22/05/2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale:

1. Per le attività di **ristorazione** (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali quali, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie...), sia per la somministrazione sul posto che per l'asporto, i limiti di apertura al pubblico sono dalle 5.30 alle 24.00 tutti i giorni della settimana compresi le domeniche e i festivi;
2. Per le attività di commercio su area pubblica ed in particolare per il **mercato settimanale**, i limiti di apertura al pubblico sono dalle 7:00 alle 14:00 della giornata di svolgimento dello stesso;
3. Nell'ambito dei limiti suddetti ogni esercente determina il proprio orario di apertura al pubblico;
4. Per le restanti attività di cui alla citata Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041/2020, la chiusura al pubblico deve essere non oltre le 21:30.
5. I suddetti limiti non si applicano a farmacie, parafarmacie e aree di servizio;
6. Le attività adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle *Linee di indirizzo per la riapertura* allegate alla ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041;



## DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza:

- Sull'albo pretorio del Comune di Pontinia
- Sul sito istituzionale del Comune di Pontinia

Ed altresì la trasmissione, per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Latina
- Al comando Stazione CC di Pontinia
- Al comando di Polizia Locale
- Alla AUSL LT1 – Dipartimento di prevenzione

## INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al T.A.R, del Lazio, ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034 e successive modificazioni, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- Ricorso Straordinario al Presidente della repubblica, ai sensi del DPR del 1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

IL SINDACO  
Ing. Carlo Medici

